Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 4 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 4 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 10 maggio 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4754)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **1002.**

Autorizzazione agli istituti tecnici dotati di personalità giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, concernente gli enti autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che gli istituti tecnici sono istituzioni statali dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa;

Considerato che il regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, contempla soltanto i tipi di istituti tecnici, dotati di personalità giuridica, all'epoca esistenti;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di estendere a tutti gli istituti tecnici dotati di personalità giuridica l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato con l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, l'autorizzazione per poter usufruire dell'assistenza e del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato può essere accordata con decreto del Presidente della Repubblica di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio è estesa a tutti gli istituti tecnici dotati di personalità giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1975

LEONE

MALFATTI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 33

LEGGE 30 aprile 1976, n. **351.**

Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi della presente legge, per prodotti di cacao e di cioccolato si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana definiti nell'allegato.

Art. 2.

I prodotti di cui all'articolo precedente possono essere posti in commercio solo se conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente legge e nel relativo allegato.

Art. 3.

Le denominazioni elencate nell'allegato sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designare tali prodotti.

Tuttavia le denominazioni « pralina » o « cioccolatino » possono anche essere utilizzate per designare il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato gianduja al latte o il cioccolato bianco della dimensione di un boccone.

Art. 4.

La denominazione principale « cioccolato » può essere completata da menzioni o qualificazioni che si riferiscono alla qualità, con esclusione del termine « extra », soltanto se il cioccolato contiene almeno il 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, cioè il 26 per cento di burro di cacao.

Art. 5.

La denominazione principale « cioccolato al latte » può essere completata da menzioni o qualificazioni che si riferiscono alla qualità, soltanto se il cioccolato al latte non contiene più del 50 per cento di saccarosio e contiene almeno il 30 per cento di sostanza secca totale di cacao, nonché il 18 per cento di materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, cioè almeno il 4,5 per cento di grasso butirrico.

Art. 6.

Costituisce un prodotto di imitazione del cioccolato qualsiasi preparazione alimentare, contenente cacao, la cui struttura, consistenza, colore e sapore ricordano quelli del cioccolato, ma la cui composizione non corrisponde alla definizione di uno dei prodotti di cui all'allegato della presente legge.

Il prodotto di cui sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di « surrogato di cioccolato ».

Il disposto di cui al comma precedente non si applica, comunque, a:

ripieno dei cioccolati ripieni e delle praline o cioccolatini;

prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria;

gelati;

polveri zuccherate per la preparazione di budini, di gelati, creme dessert, gelatine, eccetera;

creme da spalmare ancorchè contenenti cacao.

Art. 7.

La denominazione « surrogato di cioccolato » deve essere riportata sulla facciata principale della confezione, incarto o etichetta, in modo evidente ed in caratteri, comunque, non meno visibili di quelli delle altre scritte apposte sulla confezione stessa.

Art. 8.

Nella fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato non possono essere utilizzati i semi di cacao che non siano di qualità sana, leale e mercantile, gusci, germi o qualsiasi prodotto residuo della estrazione del burro di cacao, effettuata con solventi.

Art. 9.

I semi di cacao, la granella di cacao, il minudrino, il cacao in massa, il panello di cacao, il panello di cacao magro, il panello di cacao di torsione, il cacao in polvere ed il cacao magro in polvere, possono essere alcalinizzati esclusivamente con uno o più dei seguenti prodotti: carbonati alcalini, idrossidi alcalini, carbonato di magnesio, ossido di magnesio, soluzioni ammoniacali, purchè la quantità di alcalinizzante aggiunta, espressa in carbonato di potassio, non superi il 5 per cento del peso della sostanza secca e sgrassata.

Ai prodotti così trattati può essere aggiunto acido citrico od acido tartarico in proporzione non superiore allo 0,5 per cento del peso totale del prodotto.

Il tenore massimo di ceneri del prodotto è pari al 14 per cento della sostanza secca sgrassata, se il prodotto ha subito il trattamento di cui sopra.

Art. 10.

Il burro di cacao non può essere oggetto di trattamenti diversi da quelli qui di seguito elencati:

filtrazione, centrifugazione ed altri procedimenti fisici abituali per togliere la mucillagine;

trattamento mediante vapore di acqua surriscaldata a vuoto ed altri abituali procedimenti fisici deodoranti.

Per il burro di cacao raffinato, sono inoltre autorizzati:

il trattamento mediante liscivia alcalina o sostanza similare abitualmente impiegata per la neutralizzazione;

il trattamento mediante uno o più delle seguenti sostanze:

bentonite;

carbone attivo;

altre sostanze similari abitualmente impiegate per la decolorazione.

Art. 11.

I prodotti di cui alla presente legge, in luogo del saccarosio, possono contenere:

glucosio cristallizzato (destrosio), fruttosio, lattosio, maltosio, nella misura totale massima del 5 per cento del peso totale del prodotto, senza obbligo di indicazione;

glugosio cristallizzato (destrosio) in misura superiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del peso totale del prodotto. In tal caso la denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione « con glucosio cristallizzato » o « con destrosio ».

Art. 12.

Al cacao in massa e ai vari tipi di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte ed al cioccolato bianco, alle praline o cioccolatini, possono essere aggiunti gli aromi, le sostanze aromatiche naturali, le sostanze aromatiche sintetiche o artificiali di composizione chimica identica a quella dei principali componenti delle sostanze aromatiche naturali nonchè la etilvanillina, ad esclusione delle composizioni aromatiche che ricordano il sapore del cioccolato naturale o della materia grassa del latte.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, la denominazione del prodotto deve essere accompagnata da un'indicazione relativa a questa aggiunta nel caso:

del cacao in pasta, del cioccolato di copertura e del cioccolato di copertura al latte;

dei vari tipi di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte, diversi da quelli di copertura, nonché del cioccolato bianco, allorché il sapore dell'aroma o della sostanza aromatica utilizzata è predominante.

La menzione di cui al comma precedente deve essere fatta:

a) se si impiega un aroma, mediante l'indicazione del nome;

b) se si impiegano sostanze aromatiche diverse dall'etilvanillina, mediante l'indicazione che accompagna la denominazione « al gusto di... » o « all'aroma di... » seguita da una indicazione che precisi la natura del gusto o dell'aroma in caratteri delle medesime dimensioni. Qualsiasi riferimento ad un'origine naturale è riservato alle sostanze aromatiche naturali;

c) se si impiega etilvanillina, mediante l'indicazione « all'etilvanillina » o « aromatizzato all'etilvanillina ».

Art. 13.

Ai prodotti di cui alla presente legge, ad eccezione della granella di cacao, può essere aggiunta la lecitina vegetale, tecnicamente pura, il cui indice di perossido in milliequivalente per kg non è superiore a 10.

La denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione del prodotto aggiunto e della sua percentuale, salvo quando la lecitina sia aggiunta ai vari tipi di cioccolato di cui ai punti da 16 a 30 dell'allegato.

I prodotti di cui alla presente legge, non possono contenere più dello 0,5 per cento del loro peso totale in fosfatidi. Tale percentuale è portata all'1 per cento per i vari tipi di cacao in polvere, per il cioccolato

comune al latte nonché per il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, ed al 5 per cento per i vari tipi di cacao in polvere destinato alla fabbricazione di preparazioni istantanee, purché tale destinazione sia indicata sugli imballaggi e/o sui documenti commerciali.

Art. 14.

Al cioccolato, al cioccolato comune, al cioccolato di copertura, al cioccolato al latte, al cioccolato comune al latte, al cioccolato di copertura al latte, al cioccolato al latte magro ed al cioccolato bianco, possono essere aggiunte altre materie commestibili, ad eccezione delle farine, amidi e fecole, dei grassi e delle loro preparazioni non provenienti esclusivamente dal latte.

La quantità di tali materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, non può essere:

a) né inferiore al 5 per cento, né superiore in totale al 40 per cento quando esse sono aggiunte in pezzi visibili e separabili;

b) superiore in totale al 30 per cento quando esse sono aggiunte in forma praticamente irriconoscibile;

c) salvo quanto sopra disposto al punto *a*) superiore in totale al 40 per cento quando sono aggiunte sia in pezzi visibili e separabili sia in forma praticamente irriconoscibile.

La denominazione dei prodotti di cioccolato di cui al comma precedente deve essere accompagnata da una menzione relativa alle sostanze commestibili aggiunte.

Detta menzione è tuttavia vietata per quanto riguarda:

il latte ed i prodotti lattiero-caseari, quando il prodotto finito non è cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato di copertura al latte, cioccolato al latte magro o cioccolato bianco;

il caffè e gli alcoolici quando la quantità di ciascuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, è inferiore all'1 per cento;

le altre materie commestibili incorporate, sotto forma praticamente irriconoscibile, quando la quantità di ciacsuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, è inferiore al 5 per cento.

Nel caso del cioccolato ripieno e dei cioccolatini o praline, la parte dei prodotti di cioccolato deve comunque rappresentare almeno il 25 per cento del peso totale, senza tener conto delle materie commestibili aggiunte di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato comune al latte, il cioccolato bianco, il cioccolato ripieno nonché le praline o cioccolatini, possono essere guarniti parzialmente in superficie con sostanze commestibili sino alla concorrenza del 10 per cento del loro peso totale.

In tal caso:

i limiti massimi del 40 per cento e del 30 per cento di cui all'articolo precedente comprendono le sostanze di guarnitura;

il limite minimo del 25 per cento fissato per la presenza nei vari tipi di cioccolato, nel cioccolato ripieno e nelle praline o cioccolatini, si applica al peso totale del prodotto, guarnitura compresa.

Art. 16.

Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato alle nocciole gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato al latte e alle nocciole gianduja, il cioccolato bianco ed il cioccolato ripieno, presentati sotto forma di tavolette o bastone di peso unitario uguale o superiore a 85 grammi e non superiore a 500 grammi, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi unitari seguenti:

85 grammi; 100 grammi; 125 grammi; 150 grammi; 200 grammi; 250 grammi; 300 grammi; 400 grammi; 500 grammi.

Art. 17.

I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, sulle confezioni, recipienti o etichette, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione ad essi riservata. La denominazione « cioccolato ripieno » deve essere accompagnata da una indicazione idonea ad informare il consumatore sulla natura del ripieno;

b) per i prodotti indicati in allegato punti 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 29 e 30, l'indicazione del tenore in sostanza secca totale di cacao con la menzione obbligatoria « cacao: ... per cento minimo »;

c) per il cioccolato ripieno, i cioccolatini o praline ottenuti da prodotti di cioccolato diversi dal cioccolato o dal cioccolato di copertura, una qualificazione supplementare che indichi la natura del tipo o dei tipi di cioccolato utilizzati.

Tuttavia, per cioccolatini o praline tale qualificazione supplementare è obbligatoria fino al 31 luglio 1978 solo nel caso in cui tali prodotti siano ottenuti da cioccolato comune o da cioccolato comune al latte o da cioccolato bianco;

d) ove occorra, le menzioni obbligatorie previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge;

e) peso netto, salvo se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.

Tuttavia nel caso di prodotti di peso inferiore a 50 grammi per unità, presentato in confezioni globali il cui peso netto totale è pari o superiore a 50 grammi deve essere indicato il peso netto totale sulla confezione globale o il peso netto unitario su ogni confezione singola, purché tale indicazione sia chiaramente leggibile dall'esterno.

Tale indicazione può essere sostituita da quella del peso netto minimo nel caso degli articoli cavi;

f) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità economica europea.

Dovrà altresì essere indicata la sede dello stabilimento di fabbricazione per i prodotti fabbricati in Italia;

g) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea.

Per i cioccolatini, praline, uova, figurine, sigarette ed altri articoli di fantasia, anche se singolarmente confezionati, posti in vendita al pezzo o comunque alla rinfusa, le indicazioni di cui al presente articolo, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), possono essere apposte sul contenitore in cui il prodotto è offerto al pubblico o su un cartello posto accanto al prodotto stesso.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del presente articolo devono essere apposte in lingua italiana.

Se i prodotti, di cui alla presente legge, sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto uguale o superiore a 10 chilogrammi e non sono posti in commercio al dettaglio, le indicazioni di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e, per i prodotti definiti in allegato, punti da 1 a 7, quelle di cui alla lettera *f*), possono figurare anche sui soli documenti di accompagnamento.

Art. 18.

Il Ministro per la sanità, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge provvederà, con proprio decreto, a fissare:

le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza per il burro di cacao, per i solventi utilizzati per la sua estrazione e, se del caso, per gli altri additivi o prodotti di trattamento menzionati negli articoli precedenti;

l'elenco dei solventi che possono essere utilizzati per l'estrazione del burro di cacao. Tuttavia fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, per l'estrazione del burro di cacao raffinato, è autorizzata, come solvente, soltanto la benzina di petroli 60/75, detta benzina *B* o la sua frazione principale pura;

le modalità relative al prelievo dei campioni ed i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui alla presente legge.

Art. 19.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge, il capo del laboratorio al quale viene richiesta l'analisi trasmette il certificato al medico provinciale allegando il verbale di prelevamento e contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente e ad altri eventuali indiziati di reati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti in confezioni originali, al produttore, copia del certificato di analisi con la metodica seguita invitandolo a nominare un difensore di fiducia.

Con l'avviso di cui al precedente comma deve essere inoltre notificato alle parti che entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione possono presentare al medico provinciale l'istanza di revisione o procedere a termini del successivo articolo 20 alla conciliazione in via amministrativa.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il medico provinciale trasmetterà, entro quindici giorni, denuncia all'autorità giudiziaria.

L'istanza di revisione di analisi di cui al secondo comma del presente articolo che sarà eseguita presso l'Istituto superiore di sanità deve essere presentata al medico provinciale unendo la ricevuta di versamento dell'effettuato deposito cauzionale di lire 50 mila presso lo ufficio del registro territorialmente competente.

Nel caso in cui l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale ove si tratti di reato per il quale è prevista la conciliazione a norma dell'articolo 20 della presente legge, nel darne comunicazione alle parti, fissa il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione per la definizione in via amministrativa.

In caso contrario o trascorso infruttuosamente tale termine, il medico provinciale procede entro quindici giorni alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Nel caso che il risultato dell'analisi di revisione non confermi quello dell'analisi di prima istanza, la quietanza del deposito provvisorio deve essere immediatamente restituita; nel caso di condanna definitiva o di conciliazione amministrativa della contravvenzione, la somma viene incamerata dall'istituto stesso.

Art. 20.

I reati per i quali è prevista la pena dell'ammenda non superiore a lire 5 milioni sono estinguibili in via amministrativa mediante conciliazione.

A tale fine gli interessati sono ammessi a pagare, entro quindici giorni dalla comunicazione, una somma pari al decimo dell'ammontare massimo dell'ammenda prevista presso la tesoreria provinciale o ufficio del registro territorialmente competente, dandone contemporaneamente comunicazione al medico provinciale con allegata copia della ricevuta dell'effettuato versamento.

Art. 21.

Chiunque produce o pone in commercio prodotti non conformi alla presente legge è punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 500.000.

Art. 22.

Chiunque produce o pone in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge in stato di alterazione, riguardante la sostanza, la qualità o lo stato di conservazione, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 200.000 a lire 15 milioni.

Art. 23.

Chiunque produce o pone in commercio prodotti di cui alla presente legge con aggiunta di additivi coloranti non consentiti, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a L. 10.000.000.

Art. 24.

Chiunque detenga nei locali di produzione e in quelli con essi comunicanti sostanze non consentite nella preparazione dei prodotti alimentari è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Art. 25.

Chiunque pone in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge con indicazioni o pubblicità ingannevoli è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Art. 26.

Chiunque pone in commercio con una delle denominazioni di cui alla presente legge prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge privi o con indicazioni diverse da quelle richieste, salvo quanto previsto dal precedente comma, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 27.

E' abrogata la legge 9 aprile 1931, n. 916, relativo regolamento approvato con regio decreto 26 maggio 1932, n. 1174, e successive modifiche.

Art. 28.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

ai prodotti di cui all'allegato della presente legge, che siano posti in vendita, previa autorizzazione ministeriale, quali prodotti dietetici;

al ripieno del cioccolato ripieno e delle praline o cioccolatini.

Art. 29.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche o integrazioni.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia per il periodo di un anno a decorrere dalla predetta data è consentita la produzione e la vendita dei prodotti di cui alla presente legge anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamento non corrispondenti alle norme previste dalla presente legge, purché conformi alle precedenti norme.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — DAL FALCO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO

Ai sensi della legge si intende per:

1) *Semi di cacao*:

i grani dell'albero di cacao (*Theobroma cacao L.*) fermentati ed essiccati.

2) *Granella di cacao*:

i semi di cacao, torrefatti o meno, quando sono stati puliti, decorticati e degerminati, non contenenti, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, più del 5 per cento di gusci e germi non eliminati, nè più del 10 per cento di ceneri — percentuali calcolate in base al peso della sostanza secca e sgrassata.

3) *Minudrino*:

elementi di semi di cacao che si presentano sotto forma di minuscole particelle, raccolte separatamente durante le operazioni di sgusciatura e di eliminazione dei germi e contenenti almeno il 20 per cento di sostanze grasse, calcolate in base al peso della sostanza secca.

4) *Cacao in massa o pasta di cacao*:

la granella di cacao ridotta in pasta mediante un procedimento meccanico e non privata di una qualsiasi parte della sua sostanza grassa naturale.

5) *Panello di cacao*:

la granella di cacao od il cacao in pasta trasformata in panello mediante un procedimento meccanico e contenente, fatta salva la definizione di panello di cacao magro, almeno il 20 per cento di burro di cacao — percentuale calcolata in base al peso della sostanza secca — ed al massimo il 9 per cento di acqua.

6) *Panello di cacao magro, panello di cacao fortemente sgrassato*:

il panello di cacao il cui tenore minimo di burro di cacao — calcolato in base al peso della sostanza secca — è pari all'8 per cento.

7) *Panello di cacao di torsione* (expeller):

i semi di cacao, il minudrino con o senza granella di cacao o panello di cacao, trasformati in panello mediante expeller.

8) *Cacao in polvere, cacao*:

il panello di cacao, ottenuto mediante pressione idraulica, trasformato in polvere con un procedimento meccanico e contenente, fatta salva la definizione di cacao magro in polvere, almeno il 20 per cento di burro di cacao — percentuale calcolata in base al peso della sostanza secca — ed al massimo il 9 per cento di acqua.

9) *Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato*:

il cacao in polvere il cui tenore minimo di burro di cacao — calcolato in base al peso della sostanza secca — è pari all'8 per cento.

10) *Cacao zuccherato in polvere, cacao zuccherato, cioccolato in polvere*:

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao in polvere e di saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 32 grammi di cacao in polvere.

11) *Cacao comune zuccherato in polvere, cacao comune zuccherato, cioccolato comune in polvere*:

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao in polvere e di saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 25 grammi di cacao in polvere.

12) *Cacao magro zuccherato in polvere, cacao magro zuccherato, cacao fortemente sgrassato zuccherato in polvere, cacao fortemente sgrassato zuccherato*:

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 32 grammi di cacao magro in polvere.

13) *Cacao comune magro zuccherato in polvere, cacao comune magro zuccherato, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato in polvere, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato*:

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 25 grammi di cacao magro in polvere.

14) *Burro di cacao*:

la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao e conforme alle disposizioni seguenti: il burro di cacao deve essere presentato in una delle forme e denominazioni seguenti:

burro di cacao di pressione o burro di cacao: il burro di cacao ottenuto mediante pressione da una o più delle seguenti materie prime: granella di cacao, cacao in pasta, panello di cacao, panello di cacao magro.

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti:

tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio non oltre lo 0,35 per cento;

tenore in acido grasso libero non oltre l'1,75 per cento (espresso in acido oleico);

burro di cacao d'expeller: il burro di cacao ottenuto mediante torsione (*expeller*) da semi di cacao, soli o miscelati con granella di cacao, cacao in pasta, panello di cacao o panello di cacao magro.

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti:

tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio non oltre lo 0,50 per cento;

tenore in acido grasso libero non oltre l'1,75 per cento (espresso in acido oleico);

burro di cacao raffinato: il burro di cacao ottenuto mediante pressione, torsione (*expeller*), estrazione per mezzo di solvente o mediante una combinazione di questi procedimenti, da una o piu delle seguenti materie prime: semi di cacao, granella di cacao, minudrino, cacao in pasta, panelli di cacao, panelli di cacao magro, panelli d'*expeller*, raffinato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10; quando il grasso di cacao, prodotto dallo stesso fabbricante di «burro di cacao raffinato» o da un altro fabbricante, è utilizzato come materia prima intermedia, esso deve essere stato ottenuto dalle materie prime sopra elencate.

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti:

tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio non oltre lo 0,50 per cento;

tenore in acido grasso libero non oltre l'1,75 per cento (espresso in acido oleico);

tenore in sostanze grasse provenienti dai gusci e dai germi, proporzionalmente non superiore al tenore esistente in natura nei semi di cacao.

15) *Grasso di cacao*:

la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao, non conforme ai requisiti fissati per le diverse categorie di burro di cacao.

16) *Cioccolato*:

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, contenente, fatte salve le definizioni di cioccolato di fantasia, cioccolato alle nocciole gianduja o cioccolato di copertura, almeno il 35 per cento di sostanza secca totale di cacao — almeno il 14 per cento di cacao secco sgrassato e il 18 per cento di burro di cacao —; tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

17) *Cioccolato comune*:

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, contenente almeno il 30 per cento di sostanza secca totale di cacao — almeno il 12 per cento di cacao secco sgrassato e il 18 per cento di burro di cacao —; tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

18) *Cioccolato di fantasia* (chocolat vermicelle) *o cioccolato in fiocchi*:

il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 per cento ed il tenore di burro di cacao al 12 per cento.

19) *Cioccolato alle nocciole gianduja* (o uno dei derivati di quest'ultimo termine):

il prodotto ottenuto da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale è pari al 32 per cento e quello del cacao secco sgrassato all'8 per cento; da un lato, e da nocciole finemente macinate dall'altro, in proporzione tale che i 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 20 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e noci, intere od in pezzetti in proporzione tale che il peso di tali prodotti non superi, aggiunto a quello delle nocciole macinate, il 60 per cento del peso del prodotto.

20) *Cioccolato di copertura*:

il cioccolato il cui tenore minimo di burro di cacao è pari al 31 per cento e quello di cacao secco sgrassato al 2,5 per cento; se il cioccolato di copertura è designato come «cioccolato di colore scuro» il tenore minimo di burro di cacao è pari al 31 per cento e quello di cacao secco sgrassato al 16 per cento.

21) *Cioccolato al latte*:

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, nonchè dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, ed eventualmente da crema, da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico. Esso risponde alle caratteristiche seguenti, fatte salve le definizioni del cioccolato di fantasia al latte, del cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja e del cioccolato di copertura al latte:

sostanza secca totale di cacao, non meno del 25 per cento;

cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento;

sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento;

grasso butirrico, non meno del 3,5 per cento;

materie grasse totali, non meno del 25 per cento;

saccarosio, non più del 55 per cento.

Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

22) *Cioccolato comune al latte*:

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio con o senza aggiunta di burro di cacao, nonchè dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, ed eventualmente da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico.

Esso risponde alle caratteristiche seguenti:

sostanza secca totale di cacao, non meno del 20 per cento;

cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento;

sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 20 per cento;

grasso butirrico, non meno del 5 per cento;

sostanze grasse totali, non meno del 25 per cento;

saccarosio, non più del 55 per cento.

Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

23) *Cioccolato fantasia al latte o cioccolato in fiocchi al latte*:

il cioccolato al latte sotto forma di granelli o di fiocchi, per il quale le seguenti caratteristiche differiscono da quelle di cui al punto 21:

sostanza secca totale di cacao, non meno del 20 per cento;

sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 12 per cento;

grasso butirrico, non meno del 3 per cento;

sostanze grasse totali, non meno del 12 per cento;

saccarosio, non più del 66 per cento.

24) *Cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja* (o uno dei derivati di quest'ultimo termine):

il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca di origine lattica è del 10 per cento, da un lato, e da nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 grammi ed almeno 15 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.

25) *Cioccolato di copertura al latte*:

il cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanze grasse è pari al 31 per cento.

26) *Cioccolato bianco*:

il prodotto esente da materie coloranti, ottenuto da burro di cacao e da saccarosio, nonchè dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato ed eventualmente da crema, da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico.

Esso risponde alle caratteristiche seguenti;

burro di cacao, non meno del 20 per cento;

sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento;

grasso butirrico, non meno del 3,5 per cento;

saccarosio, non più del 55 per cento.

Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

27) *Cioccolato ripieno*:

senza pregiudizio delle disposizioni applicabili al ripieno utilizzato, il prodotto ripieno, ad esclusione dei prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, la cui parte esterna è costituita da cioccolato extra, da cioccolato, da cioccolato comune, da cioccolato alle nocciole gianduja, da cioccolato di copertura, da cioccolato al latte, da cioccolato comune al latte, da cioccolato al latte magro, da cioccolato al latte e dalle nocciole gianduja, da cioccolato di copertura al latte o da cioccolato bianco ed è pari ad almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto.

28) *Pralina o cioccolatino*:

il prodotto della dimensione di un boccone, costituito:

da cioccolato ripieno,

o da una giustapposizione di parti di cioccolato extra, di cioccolato, di cioccolato comune, di cioccolato alle nocciole gianduja, di cioccolato di copertura, di cioccolato al latte, di cioccolato comune al latte, di cioccolato al latte magro, di cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja, di cioccolato di copertura al latte o di cioccolato bianco e di parti di altre sostanze commestibili, purchè le parti dei prodotti di cioccolato siano almeno in parte e chiaramente visibili e siano pari almeno al 25 per cento del peso totale del prodotto,

o da una miscela di cioccolato extra, di cioccolato, di cioccolato comune, cioccolato di copertura, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato al latte magro o cioccolato di copertura al latte e di altre materie commestibili, ad esclusione:

delle farine, amidi e fecole;

delle sostanze grasse diverse dal burro di cacao e delle materie grasse provenienti dal latte,

purchè i prodotti di cioccolato siano pari ad almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto.

29) *Cioccolato extra*:

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio con o senza aggiunta di burro di cacao contenente almeno il 45 per cento di sostanza secca totale di cacao ed il 28 per cento di burro di cacao; sono ammesse le aggiunte di cui all'articolo 14 della presente legge eccezion fatta per il latte ed i suoi derivati.

30) *Cioccolato al latte magro*:

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere e da saccarosio e da latte magro o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte parzialmente o totalmente scremato, con o senza aggiunta di burro di cacao.

Esso risponde alle caratteristiche seguenti:

sostanza secca totale di cacao, non meno del 25 per cento;

cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento;

sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento;

saccarosio, non più del 55 per cento;

sostanze grasse totali, non meno del 25 per cento.

Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

LEGGE 10 maggio 1976, n. 352.

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;

b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;

c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12;

d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13.

Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformità alle norme della stessa.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonché a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonché gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 2.

Qualora risulti una accertata inattività da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva numero 75/268/CEE, al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, ha facoltà di prescrivere un congruo termine alla regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.

Art. 3.

Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.

Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni, regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge.

Art. 4.

Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1975.

Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma, nonché gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

Art. 5.

Una indennità compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, è concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore ai tre ettari.

Nella verifica di tale condizione, le regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

Art. 6.

Le regioni, nei limiti indicati nell'articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonché con l'osservanza di quanto previsto nell'articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa per le zone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento, attenendosi ai criteri indicati nel sesto comma del presente articolo.

Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini l'indennità verrà commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 52,5 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda. Per la determinazione delle UBA si osserva quanto previsto nella tabella allegata alla presente legge.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione e nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda; in questo secondo caso l'indennità non potrà eccedere l'80 per cento dell'importo unitario dell'indennità concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unità.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente secondo comma, l'indennità verrà commisurata, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per ettaro, alla superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento nonché alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

L'indennità compensativa non potrà, comunque, risultare inferiore a 16 unità di conto per UBA o per ettaro.

Nel fissare la misura dell'indennità compensativa, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, l'indennità unitaria per UBA o per ettaro di superficie agricola utilizzata sarà determinata per scaglioni di ampiezza delle imprese, in modo da elevare al massimo l'indennità per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 35 UBA nella misura massima stabilita per zona da ciascuna regione.

Le regioni, nel definire le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa, stabiliranno anche i modi per dare in ogni comune pubblicità agli elenchi dei concessionari dell'indennità, con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario.

Art. 7.

Nelle zone contemplate nella presente legge, le regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche specificate nei successivi articoli 8, 9 e 10.

Art. 8.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Art. 9.

La durata del piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non deve essere superiore ai nove anni.

Nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il predetto piano di sviluppo, è incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro di cui al precedente comma, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricole, di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, può essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo, purché il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno pari al reddito comparabile per una unità lavorativa uomo (ULU), definito secondo gli elementi di valutazione stabiliti nel medesimo articolo 17. Per le zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola è abbassato al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.

Art. 10.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonché per gli affittuari, mezzadri e coloni.

Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, numero 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 11.

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente: « Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno ».

Il secondo comma dello stesso articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione ».

Analogamente, al primo comma dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: « non superiore a lire 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 42.060 unità di conto ».

Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: « non inferiore a L. 6.250.000 e non superiore a L. 25.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto ».

Al secondo comma dell'articolo 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: « e comunque ad un importo massimo di L. 20.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto ». E' soppresso il secondo periodo dello stesso comma.

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dal-

l'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 473 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unità di conto nel primo anno, di 133 unità di conto nel secondo, di 85 unità di conto nel terzo e di 52 unità di conto nel quarto ».

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune ».

Art. 12.

Le regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonché i comuni, le comunità montante, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

L'aiuto potrà riguardare:

a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essicazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonché l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 20.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nel precedente articolo 10, primo comma, lettera *a*).

I premi di orientamento previsti dall'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel precedente articolo 10.

In conformità a quanto disposto nei precedenti commi, le regioni determineranno le modalità e le misure degli aiuti per ogni tipo di intervento in relazione agli obiettivi indicati nei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 13.

Le regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, purché a condizioni non più favorevoli di quelle previste, nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge, dal titolo terzo, sezione prima, della predetta legge n. 153.

Art. 14.

Per le modifiche ai limiti delle zone comprese nell'elenco comunitario di cui all'articolo 1 della presente legge, le regioni potranno formulare motivate proposte al Ministro per l'agricoltura e le foreste per gli adempimenti di competenza.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1976 e lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977, 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4;

b) lire 13 miliardi per l'esercizio 1976, lire 37 miliardi per l'esercizio 1977 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980 per la concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6;

c) un limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1976, di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 10, lettera *a*);

d) lire 3 miliardi per l'esercizio 1976, lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1979 e lire 500 milioni per l'esercizio 1980 per la concessione dei contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 10;

e) lire 1,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 20,4 miliardi per l'esercizio 1977, lire 24,4 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 24,9 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 12.

Le spese come sopra autorizzate hanno, per i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti disposti con altre leggi.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

I fondi di cui all'articolo 15 della presente legge sono ripartiti fra le regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni potranno apportare, all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota loro assegnata e delle finalità indicate dalla presente legge.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la predetta commissione interregionale, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attività.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato negli anni dal 1977 al 1980 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ALLEGATO

TABELLA DI CONVERSIONE DI BOVINI, OVINI, CAPRINI IN UNITA' BESTIAME ADULTO (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di più di due anni	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Pecore	0,15 UBA
Capre	0,15 UBA

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimo e minimo per UBA definiti dall'articolo 6 della presente legge.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1976.

Approvazione del quarto e del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 dicembre 1914, n. 6941, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1915, registro n. 170 D.A., foglio n. 198, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Foggia;

Visti i regi decreti 17 gennaio 1929, n. 16384, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 164 e 6 maggio 1935, n. 2992, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 226, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo e il secondo elenco suppletivo della provincia suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, n. 3881, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1965, registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale è stato cancellato dal succitato elenco principale delle acque pubbliche il lago di Varano, in considerazione delle sue caratteristiche di bene appartenente al demanio marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, n. 2702/61, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1972, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 29, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo della suddetta provincia di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, n. 4967/64, con il quale è stata disposta la pubblicazione degli schemi del quarto e del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Foggia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tali schemi a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche inscritte nei citati schemi di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Sentita la regione Puglia come da lettera n. 14955 del 26 novembre 1973 dell'assessorato all'urbanistica e ai lavori pubblici;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 210 nell'adunanza del 15 maggio 1975;

Visti l'art. 1 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvati il quarto e il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia, giusta gli uniti esemplari vistati dal Ministro proponente che è incaricato delle esecuzioni del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1976

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 2

QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Località	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Pozzi scavati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese Pozzo n. 1	Torre Guiducci	Foggia	Tutta la portata	Profondità m. 36,50; livello statico: piano campagna.
2	Id. Pozzo n. 2	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 36,50; livello statico: m. 1,10 dal piano campagna.
3	Id. Pozzo n. 3	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 36,50; livello statico: m. 0,70 dal piano campagna.
4	Id. Pozzo n. 4	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 40,50; traboccante.
5	Id. Pozzo n. 5	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 40,50; livello statico: m. 6 dal piano campagna.
6	Id. Pozzo n. 6	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 32,50; traboccante.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BUCALOSSI

QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Località	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Pozzi scavati dalla S.a. Zuccherificio di Ponte Longo Pozzo n. 1	Incoronata	Foggia	Tutta la portata	Profondità m. 35,58; livello statico: m. 5,50.
2	Id. Pozzo n. 2	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 43,90; livello statico: m. 6,00.
3	Id. Pozzo n. 3	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 46,80; livello statico: m. 6,20.
4	Id. Pozzo n. 4	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 42,28; livello statico: m. 5,00.
5	Id. Pozzo n. 11	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 47,00; livello statico: m. 5,20.
6	Id. Pozzo n. 12	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 46,30; livello statico: m. 6,00.
7	Id. Pozzo n. 50	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 58,20; livello statico: m. 5,80.
8	Id. Pozzo n. 51	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 58,20; livello statico: m. 6,80.
9	Id. Pozzo n. 52	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 57,80; livello statico: m. 5,40.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Località	Comuni toccati od attraversati	*Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua*	*Annotazioni*
10	Pozzi scavati dallo Ente autonomo acquedotto pugliese Pozzo n. 53	Incoronata	Foggia	Tutta la portata	Profondità m. 62,20; livello statico: m. 7,20.
11	Id. Pozzo n. 55	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 56,80; livello statico: m. 6,60.
12	Id. Pozzo n. 56	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 56,40; livello statico: m. 7,60.
13	Id. Pozzo n. 57	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 51,40; livello statico: m. 6,50.
14	Id. Pozzo n. 101	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 49,40; livello statico: m. 5,70.
15	Id. Pozzo n. 102	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 50,30; livello statico: m. 7,00.
16	Id. Pozzo n. 103	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 60,90; livello statico: m. 6,30.
17	Id. Pozzo n. 104	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 52,50; livello statico: m. 7,50.
18	Id. Pozzo B	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 46,00; livello statico: m. 6,00.
19	Id. Pozzo C	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 47,00; livello statico: m. 5,00.
20	Id. Pozzo P	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 45,20; livello statico: m. 6,10.
21	Id. Pozzo 1 A	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 59,70; livello statico: m. 7,70.
22	Id. Pozzo 3 A	Id.	Id.	Id.	Profondità m. 46,20; livello statico: m. 7,30.
23	Torrente Alvano (infl. al n. 73 elenco principale)	Torrente Marano	Volturino	Dalla confluenza dei suoi due adduttori (Parco Vecchio e Acquamorta, fino allo sfocio nel torrente Marano)	
24	Canale Acquamorta (infl. al n. 23)	Torrente Alvano	Id.	Da 200 m. a valle del ponte Ventrella alla confluenza dei canali del Parco Vecchio ed Alvano	
25	Canale del Parco Vecchio (infl. al n. 23)	Id.	Id.	Da 200 m. a valle della Masseria Melillo alla confluenza del canale Acquamorta ed Alvano	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BUCALOSSI

(5890)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni S.p.a., in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975, con il quale il dott. Giovanni Fagnano è stato nominato membro del comitato predetto;

Vista la lettera con la quale il predetto dott. Giovanni Fagnano ha presentato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Manrico Donati è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, in sostituzione del dott. Giovanni Fagnano, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1976

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 20

(6312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1976.

Rinnovo dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 1976-80.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, riguardante l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che i comitati nazionali di consulenza in carica, insediati l'8 settembre 1972, verranno a scadere per compiuto quadriennio, il 7 settembre 1976;

Considerato che, a norma dell'art. 31 del regolamento sopra citato, le elezioni per la rinnovazione dei comitati nazionali di consulenza in parola devono essere indette almeno novanta giorni prima della scadenza suindicata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 2.

La formazione delle liste dei candidati e le elezioni si effettueranno con la procedura stabilita dal regolamento indicato nelle premesse.

Le elezioni avranno luogo nei giorni 26-27 ottobre 1976 presso i seguenti seggi:

Numero d'ordine dei seggi	Città	Sede del seggio
1	Ancona	Università degli studi
2	Bari	Università degli studi
3	Bari	Università degli studi
4	Bergamo	Istituto universitario di lingue e letteratura straniere
5	Bologna	Università degli studi
6	Bologna	Università degli studi
7	Bologna	Università degli studi
8	Cagliari	Università degli studi
9	Camerino	Università degli studi
10	Cassino	Istituto universitario di magistero
11	Catania	Università degli studi
12	Chieti	Università abruzzese G. D'Annunzio
13	Cosenza	Università degli studi
14	Ferrara	Università degli studi
15	Firenze	Università degli studi
16	Firenze	Università degli studi
17	Genova	Università degli studi
18	L'Aquila	Università degli studi
19	Lecce	Università degli studi
20	Macerata	Università degli studi
21	Messina	Università degli studi
22	Milano	Università degli studi
23	Milano	Università degli studi
24	Milano	Politecnico
25	Milano	Politecnico
26	Milano	Università commerciale « L. Bocconi »
27	Milano	Università cattolica « S. Cuore »
28	Modena	Università degli studi
29	Napoli	Università degli studi
30	Napoli	Università degli studi
31	Napoli	Università degli studi
32	Napoli	Istituto universitario orientale
33	Padova	Università degli studi
34	Padova	Università degli studi
35	Palermo	Università degli studi
36	Parma	Università degli studi
37	Pavia	Università degli studi
38	Perugia	Università degli studi
39	Pisa	Università degli studi
40	Pisa	Scuola normale superiore
41	Roma	Università degli studi
42	Roma	Università degli studi
43	Roma	Università degli studi
44	Roma	Università degli studi
45	Roma	Università degli studi
46	Roma	Università cattolica « S. Cuore »
47	Salerno	Università degli studi
48	Sassari	Università degli studi
49	Siena	Università degli studi
50	Torino	Università degli studi
51	Torino	Università degli studi
52	Torino	Politecnico
53	Trieste	Università degli studi
54	Trento	Università degli studi
55	Urbino	Università degli studi
56	Venezia	Università degli studi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Presidente: MORO

(6313)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, con il quale è stato ricostituito, per il triennio 10 giugno 1974-9 giugno 1977, il comitato tecnico per gli idrocarburi di cui agli articoli 41 della legge n. 6 e 45 della legge n. 613 sopra citata;

Considerato che il dott. Raniero Vanni d'Archirafi, nominato in seno al comitato anzidetto quale funzionario del Ministero degli affari esteri, è stato trasferito ad altra sede;

Visto il telescritto n. 2266 del 12 marzo 1976, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale nuovo rappresentante, il consigliere d'ambasciata dottor Emanuele Costa;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto il consigliere d'ambasciata dott. Emanuele Costa è nominato membro del comitato tecnico per gli idrocarburi in rappresentanza del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del dott. Raniero Vanni d'Archirafi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 19.

(6215)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della provincia di Napoli nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacce avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Napoli - violenti nubifragi con grandine del 14, 18, 21, 27 novembre 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, numero 364:

Napoli - violenti nubifragi con grandine del 14, 18, 21, 27 novembre 1975:

comune di Pozzuoli per le località Costa di Cuma, Cuma, Conocchiella o Giuffella, Monterusso, Palombara, Arco Felice Vecchio, Luciani, Torre S. Chiara, Canosa, Grotta del Sole, Monterusciello, Montagna Spaccata, S. Martino, Campana, Provinciale Pianura S. Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6551)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Trasferimento ad altro responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di specie di piante agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla indicazione, all'atto dell'iscrizione stessa del responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Visto il verbale n. 10 del 18 febbraio 1976, con il quale il presidente della predetta commissione ha tra l'altro, preso atto che la Kws Peragis ha affidato la conservazione in purezza dei propri tipi di mais alla Semenitala S.p.a. di Bologna, la quale effettuerà la selezione conservatrice presso il Centro sperimentale Mais-Kws di Agna (Padova);

Decreta:

La conservazione in purezza dei tipi di mais iscritti nel registro delle varietà assegnata alla Kws Peragis, è affidata alla Semenitala S.p.a. di Bologna.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6319)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Polpenazze.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Polpenazze, ad estensione di precedente vincolo (decreto ministeriale 25 febbraio 1967 - *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967: « abitato e parte comprensorio comunale »);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Polpenazze;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'intero territorio del comune di Polpenazze ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzato dall'andamento collinoso del terreno degradante verso il lago, dalla tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza da impianti di uliveti e vigneti; numerose ville signorili con parco sono sparse ovunque. L'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago, da tutte le sponde della zona e dalle strade principali che la percorrono; inoltre presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta del bacino del lago;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Polpenazze ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Brescia curerà che il comune di Polpenazze provveda all'affisione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 1

L'anno 1974 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 10 in una sala della provincia di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è costituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

7) POLPENAZZE: estensione del vincolo a tutto il territorio comunale.

Il presidente della commissione, in assenza del sindaco di Polpenazze regolarmente invitato con lettera in data 6 giugno 1974, illustra la zona del comune su cui si propone di apporre il vincolo.

Considerato che tale zona è caratterizzata dalla tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza da ulivi, cipressi e vigne con ville signorili con parco.

Visto che l'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le sponde della zona e presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta del bacino del lago.

La commissione all'unanimità, decide l'estensione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche a quella parte del territorio del comune di Polpenazze non sottoposto a vincolo, in modo che tutto il territorio comunale risulti vincolato e delimitato nel modo che segue:

dal confine del comune di Manerba; dal confine del comune di Soiano del Lago; dal confine del comune di Puegnago; dal confine del comune di Muscoline e dal confine del comune di Calvagese della Riviera.

(*Omissis*).

(6129)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.
Trasferimento ad altro responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di specie di piante agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla indicazione, all'atto dell'iscrizione stessa, del responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Visto il verbale n. 10 del 18 febbraio 1976, con il quale il presidente della predetta commissione ha, tra l'altro, preso atto che la Funk Italia S.p.a. si è fusa per incorporazione con la Ciba-Geigy S.p.a., la quale è subentrata in pieno diritto ad ogni effetto in tutti i diritti, obblighi, ragioni e azioni della Funk Italia S.p.a.;

Decreta:

A decorrere dal 30 dicembre 1975, la conservazione in purezza di tutte le specie agrarie, iscritte nel registro delle varietà assegnate alla Funk Italia S.p.a., è attribuita alla Ciba-Geigy S.p.a. - Origgio (Varese).

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6318)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ovindoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale de L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del comune di Ovindoli;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1971, con il quale è stata vincolata l'ampia zona a nord della strada statale n. 5-*bis* Vestina-Sarentina e con essa una parte dell'abitato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ovindoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, presa in considerazione nel suo insieme e nelle più piccole porzioni, costituisce un ambiente naturale di eccezionale bellezza, godibile da numerosi punti di vista al pubblico. La residua parte dell'antico abitato che degrada verso la piana del Fucino si mostra arditamente inserito tra le rocce e al di là di una ricca vegetazione; a ridosso dell'abitato si stende un'ampia zona interessata da una intensa valorizzazione turistica, ondulata e intensamente alternata che fa da primo piano all'osservazione verso l'anfiteatro del monte Magnola, di singolare bellezza, e si ricongiunge più in basso all'altipiano delle Rocche verso le zone già vincolate del comune di Ovindoli e del comune di Rocca di Mezzo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ovindoli ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'intersezione tra il confine del territorio comunale e la strada statale n. 5 Vestina-Sarentina tra i km 32 e 33 si segue il confine del territorio comunale in direzione di « Pago Rurale » fino a raggiungere sulle pendici di monte delle Cannelle la quota di livello di mt 1600, si aggira seguendo detta quota di livello il monte delle Cannelle fino a raggiungere Vado Ceraso e attraversato questo si riprende la quota di livello di 1600 sulle pendici di « Costa dei Vecchi » passando per le località V. della Calcara, V. delle Lenzuola a monte della località Brecciara, e quindi dell'anfiteatro del monte Magnola, fino alla località « Laccio dei Santi » (nei pressi della quota 1610), quindi scendendo lungo un sentiero si raggiunge la strada statale n. 5-*bis* nei pressi del km 39; si segue quindi la detta strada nazionale in direzione da Celano verso L'Aquila e attraversato l'abitato di Ovindoli, costeggiando la zona già sottoposta a vincolo fin dal 1968, si ritorna al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali de L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici curerà che il comune di Ovindoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 27 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

Verbale n. 21

Oggi tredici febbraio millenovecentosettantaquattro presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia de L'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico, nel comune di Ovindoli.

(*Omissis*).

Il sindaco di Ovindoli esprime opposizione di due ordini: 1) di carattere pregiudiziale, nel senso che è stato proposto un vincolo che, sentito anche il soprintendente, sarà operante subito nel caso che venga oggi approvato, senza avere sentito preventivamente il parere del rappresentante del comune interessato; 2) di merito, in quanto si ritiene che questa proposta paralizzi per lungo tempo la zona di sviluppo turistico del comune.

Tutti gli altri esprimono parere favorevole con la seguente considerazione:

(*Omissis*).

La zona da vincolare è così delimitata:

a partire dall'intersezione tra il confine del territorio comunale e la strada statale n. 5 Vestina-Sarentina tra i chilometri 32 e 33 si segue il confine del territorio comunale in direzione di « Pago Rurale » fino a raggiungere sulle pendici di monte delle Cannelle la quota di livello di mt 1600, si aggira seguendo detta quota di livello il monte delle Cannelle fino a raggiungere Vado Ceraso e attraversato questo si riprende la quota di livello di 1600 sulle pendici di « Costa dei Vecchi » passando per le località V. della Calcara, V. delle Lenzuola a monte della località Brecciara, e quindi dell'anfiteatro del monte Magnola, fino alla località « Laccio dei Santi » (nei pressi della quota 1610), quindi scendendo lungo un sentiero si raggiunge la strada statale n. 5-*bis* nei pressi del km 39; si segue quindi la detta strada nazionale in direzione da Celano verso L'Aquila e attraversato l'abitato di Ovindoli, costeggiando la zona già sottoposta a vincolo fin dal 1968, si ritorna al punto di partenza.

La zona così descritta è riportata in planimetria in scala 1:25.000 con tratteggio in rosso e viene firmata da tutti i presenti ed allegata a detto verbale.

(*Omissis*).

(6128)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1976.

Schema dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, col quale i laghi di Chiusi e di Montepulciano furono radiati dall'elenco di cui sopra;

Visti i regi decreti 9 settembre 1903, 17 febbraio 1907, 26 febbraio 1920 e 5 novembre 1925, n. 10825, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo e il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720, 6 novembre 1967, n. 860, 1° giugno 1968, n. 323, 4 marzo 1969, n. 121 e 8 luglio 1971, n. 1407/2266, con i quali furono approvati, rispettivamente, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1973, n. 2559, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione di tale ultimo schema è in corso di perfezionamento;

Visto lo schema dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della stessa provincia redatto dall'ufficio del genio civile di Siena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

SCHEMA DELL'11° ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
265/3	Fosso Vaccarecce	Torrente Senna (numero 265)	Piancastagnaio	Dallo sbocco alle sorgenti omonime esse comprese	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(5718)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio **1976**.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Padova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.767
Salariati fissi:		
comuni	»	7.305
qualificati	»	8.133
specializzati	»	9.318

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6364)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre **1973**, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, **n. 75;**

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Palermo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.445
Salariati fissi:		
comuni	»	6.826
qualificati	»	7.789
specializzati	»	8.623

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6365)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Parma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.502
Salariati fissi:		
comuni	»	—
qualificati	»	9.600
specializzati	»	10.434

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Novara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.571

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.058
qualificati . . . . » 8.379
specializzati . . . . » 9.160

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6361)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Nuoro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.314

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.684
qualificati . . . . » 7.504
specializzati . . . . » 8.304

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6362)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Oristano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.083

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.892
qualificati . . . . » 7.743
specializzati . . . . » 8.566

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6363)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Belluno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.474
Salariati fissi:		
comuni	»	7.107
qualificati . .	»	7.970
specializzati	»	8.833

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6400)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972. n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Asti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.140
Salariati fissi:		
comuni	»	7.681
qualificati	»	8.502
specializzati	»	9.324

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6401)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Milano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.620
Salariati fissi:		
comuni	»	7.475
qualificati	»	8.511
specializzati	»	9.524

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6360)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Avellino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti .	L.	10.416
Salariati fissi:		
comuni	»	8.370
qualificati .	»	9.096
specializzati	»	10.144

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Udine ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.901
Salariati fissi:		
comuni	»	7.693
qualificati	»	8.533
specializzati	»	9.517

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Vercelli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.317
Salariati fissi:		
comuni	»	7.972
qualificati	»	9.118
specializzati	»	9.991

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25, della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Cremona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.254
Salariati fissi:		
comuni	»	—
qualificati	»	8.394
specializzati	»	10.671

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6416)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Aosta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.981
Salariati fissi:		
comuni	»	8.486
qualificati	»	10.015
specializzati	»	11.068

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6417)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Bari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.783
Salariati fissi:		
comuni	»	7.124
qualificati	»	7.974
specializzati	»	8.857

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6418)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Chieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.208

Salariati fissi:

comuni . . » 6.689
qualificati . . » 7.501
specializzati » 8.313

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6413)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Foggia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.668

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.859
qualificati . . . . » 8.791
specializzati . . . . » 9.630

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Modificazioni al calendario di borsa per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *e*), e comma secondo sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 4 dicembre 1975, che fissa il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1976;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 28 maggio 1976, n. 50, che ha prorogato i termini per la consegna dei titoli e per la liquidazione mensile, a causa del mancato o irregolare funzionamento delle aziende di credito;

Ritenuta la necessità di prorogare per il mese di maggio le scadenze di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 50 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti la modifica del calendario di borsa per il mese di maggio 1976, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1975, sono rese esecutive:

sono prorogati al giorno 4 giugno e al giorno 7 giugno, rispettivamente, i termini per la consegna dei titoli e per la liquidazione mensile, relativi al mese di maggio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(6765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6459)

Vacanza della cattedra di zoologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università dell'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università dell'Aquila è vacante la cattedra di zoologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6460)

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la seconda cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6461)

Vacanza delle cattedre di calcoli numerici e grafici, di fisiologia generale e di logica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) calcoli numerici e grafici;
2) fisiologia generale;
3) logica matematica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6471)

Vacanza della cattedra di analisi finanziaria e finanza aziendale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di analisi finanziaria e finanza aziendale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6462)

Vacanza delle cattedre di sociologia e di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) sociologia;
2) pedagogia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6463)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6464)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6465)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6466)

Vacanza della seconda cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova è vacante la seconda cattedra di storia delle dottrine politiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6467)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6468)

Vacanza della seconda cattedra di comunicazioni elettriche presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di comunicazioni elettriche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6469)

Vacanza delle cattedre di meccanica razionale e di cibernetica e teoria dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) meccanica razionale;
2) cibernetica e teoria dell'informazione,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Acli comunali Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976 la società cooperativa Acli comunali - Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Giuseppe Intersimone in data 21 dicembre 1967, rep. n. 70041, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Guglielmo Ridolfi.

(6092)

Scioglimento della società cooperativa edilizia Nissa Società cooperativa a r.l., in Genova

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976 la società cooperativa edilizia Nissa - Società cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito avv. Luigi Delucchi in data 16 febbraio 1959, rep. n. 11577, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco Varsalona.

(6093)

Scioglimento della società cooperativa Isola Sacra Società cooperativa agricola a r.l., in Fiumicino di Roma

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976 la società cooperativa Isola Sacra - Società cooperativa agricola a r.l., in Fiumicino di Roma, costituita per rogito dott. Giuseppe Intersimone in data 24 luglio 1967, rep. n. 68430, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Guglielmo Ridolfi.

(6094)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 21-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Malvisini Francesco, in Mede (Pavia), via Lambertenga, 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 21-PV », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6263)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute rilasciate a fronte di cedole relative a titoli di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute rilasciate a fronte di cedole relative a titoli di debito pubblico:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5350 Mod. 25-*A*. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 1250;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5351 Mod. 25-*A*. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 8750;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5352 Mod. 25-*A*. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 2250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno pagate a chi di ragione le cedole stesse, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 31 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,70	843,70	844,10	843,70	843,80	843,65	843,80	843,70	843,70	—
Dollaro canadese	860 —	860 —	861,50	860 —	860,75	859,99	860,50	860 —	860 —	—
Franco svizzero	346 —	346 —	347 —	346 —	345,45	345,98	345,80	346 —	346 —	—
Corona danese	137,71	137,71	138 —	137,71	137,85	137,70	137,90	137,71	137,71	—
Corona norvegese	154,25	154,25	153 —	154,25	153,72	154,23	153,35	154,25	154,25	—
Corona svedese	189,92	189,92	189,75	189,92	189,90	189,90	189,85	189,92	189,92	—
Fiorino olandese	306,34	306,34	305,75	306,34	306,95	306,30	306 —	306,34	306,34	—
Franco belga	21,165	21,165	21,20	21,165	21,20	21,15	21,1650	21,165	21,165	—
Franco francese	178,18	178,18	178,60	178,18	178,70	178,15	178,40	178,18	178,18	—
Lira sterlina	1490 —	1490 —	1488 —	1490 —	1484 —	1489,98	1475 —	1490 —	1490 —	—
Marco germanico	324,90	324,90	325,50	324,90	326 —	324,85	325,20	324,90	324,90	—
Scellino austriaco	45,495	45,495	45,55	45,495	45,55	45,45	45,51	45,495	45,495	—
Escudo portoghese	27,75	27,75	27,60	27,75	27,71	27,70	27,70	27,75	27,75	—
Peseta spagnola	12,44	12,44	12,45	12,44	12,45	12,40	12,4425	12,44	12,44	—
Yen giapponese	2,826	2,826	2,79	2,826	2,81	2,80	2,8162	2,826	2,826	—

Media dei titoli del 31 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,475
» poliennali 7 % 1978	90,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,75
Dollaro canadese	860,25
Franco svizzero	345,90
Corona danese	137,805
Corona norvegese	153,80
Corona svedese	189,885
Fiorino olandese	306,17
Franco belga	21,165
Franco francese	178,29
Lira sterlina	1482,50
Marco germanico	325,05
Scellino austriaco	45,502
Escudo portoghese	27,725
Peseta spagnola	12,441
Yen giapponese	2,821

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Declassificazione di alcuni tratti di strada in provincia di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 13 marzo 1976, n. 730, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella seduta del 14 aprile 1976, prot. n. 1270/12291, sono declassificati da provinciali a comunali e come tali inclusi nell'elenco delle strade comunali dei rispettivi comuni i tratti di strada appresso elencati, della lunghezza complessiva di km 19+300 circa, quali risultano singolarmente individuati nelle corografie:

1) tratto della strada provinciale del Bagnolo, dall'innesto nella strada statale n. 45 alla progressiva km 1+960 (località Costanova), di km 1+960 in comune di Rivergaro;

2) tratto della strada provinciale di Bettola 2, da Madonna della Neve (progressiva 20+200) a Villa Ghirardelli (progressiva 29+210); di km 5+320 i ncomune di Ponte dell'Olio e km 3+690 in comune di Bettola;

3) tratto della strada provinciale di Catnone, dal bivio con la strada comunale per Arcello a Pianello Val Tidone, di chilometri 5+200 in comune di Pianello Val Tidone;

4) tratto della strada provinciale di Chiavenna di attraversamento della frazione «La Chiusa», dalla Cascina Galeazzi (comune di Cadeo) alla Cascina Rezoagli (comune di Cortemaggiore) di complessivi km 0+800, di cui km 0+520 in comune di Cadeo e km 0+280 in comune di Cortemaggiore;

5) tratto della strada provinciale di Mottaziana, dalla località Fornace Vecchia al cimitero di Mottaziana, di km 1+890 in comune di Borgonovo;

6) tratto della strada provinciale di Sarmato, dal bivio con la strada statale n. 10, a Bettola di Sarmato, sino al cimitero di Sarmato, di km 0+440 in comune di Sarmato.

Le estese chilometriche sopra riportate, riferite ai singoli tratti stradali, hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dei tratti stradali medesimi dall'Ente cedente al cessionario; gli stessi tratti stradali cessano, di conseguenza, di essere classificati provinciali e vengono quindi cancellati dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Piacenza.

(5960)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 9, in data 12 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la stratigrafia e petrografia delle Alpi centrali, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geofisica della litosfera, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia dei vegetali, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma.

(Riapertura dei termini, Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 12, in data 10 dicembre 1975).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Torino.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio propagazione antenne, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 26 giugno 1976 ad eccezione di quelli relativi al concorso per aiutante e tecnico del laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio di Frascati (Roma), i cui termini scadranno il 12 luglio 1976 e di quelli relativi all'ausiliario tecnico del centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma; dei tre aspiranti ricercatori dell'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia di S. Giuliano Milanese (Milano) i cui termini scadranno il giorno 11 giugno 1976.

Per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(6527)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, addetto alla segreteria d'azienda, addetto al commercio con l'estero;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione per la quale concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) elementi di economia politica;

d) elementi di statistica.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Trento, nei giorni 19 e 20 ottobre 1976, presso la libera Università degli studi, via Verdi, 26, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita dei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e. per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al presente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a segretario. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 261

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . , nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo all'elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6230)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, ò a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione per la quale concorrono;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;
b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
c) economia politica;
d) scienza delle finanze;
e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;
f) nozioni di contabilità di Stato;
g) statistica metodologica;
h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore* 8, *a Trento, nei giorni* 22 *e* 23 *ottobre* 1976, *presso la libera Università degli studi, via Verdi,* 26, *salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita dei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non e richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 260

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . domiciliato in . . c.a.p. . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco), (indicare quale) .,

h) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

Data,

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo all'elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6229)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quindici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente le nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, il presente concorso;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975 concernente il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di consigliere (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche e amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali; laurea in economia aziendale, scienze economiche e bancarie.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale, risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali

appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato;
2) diritto costituzionale e/o amministrativo.

Colloquio: il colloquio verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) economia politica;
b) contabilità di Stato;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) elementi di statistica;
e) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 8 e 9 novembre 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 190), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a

quella della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976
Registro n. 5 Industria, foglio n. 14

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) *Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che,* avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare la lingua prescelta (inglese o francese o tedesca).

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6281)

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, il presente concorso;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975 concernente il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449, o di altro titolo equipollente valido ai fini della ammissione nei ruoli impiegatizi delle carriere esecutive statali.

Oltre al precedente titolo di studio gli aspiranti debbono possedere l'attestato professionale di operatore meccanografico rilasciato da scuole statali o da enti od istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro, o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) Prova scritta: tema di italiano.

B) Prova pratica: esecuzione di operazioni di perforazione - verifica - selezione - inserimento e prova di stampa su macchine meccanografiche tipo Olivetti Audit.

C) Colloquio: nozioni sulla funzione e scopo di un centro meccanografico - principali caratteristiche di una macchina perforatrice e verificatrice - concetto e funzione di una selezione e come la si effettua - scopi e funzioni dell'inserimento e della riproduzione. Nozioni di archivistica, nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato, nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, nozioni sull'ordinamento ed i compiti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

La prova scritta avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nel giorno 16 ottobre 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.

Alla prova pratica, obbligatoria, che si svolgerà presso il Ministero, via Molise n. 2, Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Il giorno e l'ora di presentazione a detta prova, nonchè il voto riportato nella prova scritta, saranno comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, da quello riportato nella prova pratica e da quello ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di coadiutore meccanografo in prova e conseguiranno la nomina a tale qualifica dopo un periodo di prova di sei mesi, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministero dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di coadiutore meccanografo, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe

a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 16

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6282)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, n. 24595, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 364, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale 30 luglio 1975, n. 24595, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Capriotti dott. Marcello, dirigente superiore amministrativo.

Membri:

Zanca dott. Giovanni, primo dirigente amministrativo;
Giordano dott.ssa Elvira, primo dirigente amministrativo;
Coco dott. Teodoro, primo dirigente amministrativo;
Buldo dott. Lorenzo, direttore di sezione.

Membri aggiunti:

Finocchi Franco prof.ssa M. Luisa, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale « Botticelli » di Roma;
Verin Cuscito Anagni prof.ssa A. Maria, titolare di stenografia nell'istituto tecnico commerciale per il turismo di Roma.

Segretario:

Rocco dott. Roberto, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla spesa di L. 500.000 (cinquecentomila) occorrente per il funzionamento della commissione, si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 74

(6234)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975, registro n. 30 Finanze, foglio n. 1, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1975-76, un concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi alla Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1975, modificato con i decreti ministeriali 30 luglio 1975, 23 agosto 1975, 2 ot-

tobre 1975 e 15 ottobre 1975, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 6 marzo 1975;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 6 marzo 1975 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro per le finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1. Bausone Giangiacomo	punti	31,00
2. Guarini Francesco Saverio	»	30,66
3. Falorni Alessandro	»	29,33
4. Mango Giuseppe	»	29,00
5. Parisi Presicce Stefano	»	28,33
6. De Carlo Ugo	»	27,33
7. Bettini Luigi	»	27,00
8. Borgia Antonio (nato il 20 novembre 1956)	»	26,33
9. Bucarelli Francesco (nato il 30 luglio 1957)	»	26,33
10. Melicchio Franco (figlio invalido servizio)	»	26,00
11. Rossetto Roberto (in servizio nella Guardia di finanza dal 28 marzo 1973)	»	26,00
12. Scarabelli Sebastiano (nato il 26 maggio 1955)	»	26,00
13. de Lisi Luigi Ciro (nato il 13 aprile 1956)	»	26,00
14. Nasta Claudio (nato il 29 aprile 1956)	»	26,00
15. Iraso Antonino	»	25,66
16. Lupia Antonio	»	25,33
17. Morsellino Maurizio	»	25,00
18. Cecchi Enrico	»	24,66
19. Tito Raffaele (orfano caduto servizio)	»	24,00
20. Angelone Raul (nato il 29 agosto 1953)	»	24,00
21. Rumolo Oscar (nato il 2 agosto 1955)	»	24,00
22. Rossi Francesco (nato il 17 marzo 1956)	»	24,00
23. Carta Luciano (nato il 31 gennaio 1957)	»	23,33
24. D'Antona Luigi (nato il 17 febbraio 1957)	»	23,33
25. Andreoli Luigi (nato il 10 dicembre 1955)	»	23,00
26. Montonati Silvio (nato il 12 ottobre 1956)	»	23,00
27. Bellia Salvatore (nato il 5 gennaio 1957)	»	23,00
28. Inguaggiato Luciano	»	22,66
29. Cococcetta Eros (figlio invalido servizio)	»	22,00
30. Sechi Guido (nato il 28 ottobre 1954)	»	22,00
31. Venceslai Mario (nato il 2 febbraio 1957)	»	22,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Bausone Giangiacomo;
2) Guarini Francesco Saverio;
3) Falorni Alessandro;
4) Mango Giuseppe;
5) Parisi Presicce Stefano;
6) De Carlo Ugo;
7) Bettini Luigi;
8) Borgia Antonio;
9) Bucarelli Francesco;
10) Melicchio Franco;
11) Rossetto Roberto;
12) Scarabelli Sebastiano;
13) de Lisi Luigi Ciro;
14) Nasta Claudio;
15) Iraso Antonino;
16) Lupia Antonio;
17) Morsellino Maurizio;
18) Cecchi Enrico;
19) Tito Raffaele;
20) Angelone Raul;
21) Rumolo Oscar;
22) Rossi Francesco;
23) Carta Luciano;
24) D'Antona Luigi;
25) Andreoli Luigi;
26) Montonati Silvio;
27) Bellia Salvatore;
28) Inguaggiato Luciano;
29) Cococcetta Eros;
30) Sechi Guido.

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso suddetto.

1. Venceslai Mario.

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, è ammesso alla frequenza del primo anno del 75° corso dell'Accademia della guardia di finanza, il seguente candidato:

1) Venceslai Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1976
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 65

(5749)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Napoli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1976 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Napoli, nell'ordine appresso indicato:

1) Schlitzer dott. Pasquale	punti	120 —	su 150
2) Pianesi dott. Ermanno	»	116,27	»
3) Micio dott. Ardesino	»	111,79	»
4) Imperato dott. Ettore	»	109,88	»
5) Ilari dott. Vergilio	»	108,27	»
6) De Angelis dott. Vittorio	»	101,25	»
7) Zoia dott. Mario	»	97,75	»
8) Ciliberto dott. Luigi	»	91,50	»
9) Rotella dott. Mario	»	78 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(6027)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1975, registro n. 50 Difesa, foglio n. 183 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 4 dicembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1976 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) concernente la costituzione della commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Considerato che, per sopravvenute esigenze di servizio, il consigliere Purpura Lorenzo non può più espletare l'incarico di segretario della citata commissione e che, pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 417;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 29 gennaio 1976 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare, è modificato nel senso che il consigliere Schlitzer Eugenio è nominato segretario della commissione suddetta, in sostituzione del consigliere Purpura Lorenzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1976
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 302

(6144)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(6486)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di radiologia diagnostica per i reparti neurologici;

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto dell'istituto di microbiologia, immunologia e virologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente degli istituti di radiodiagnostica;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente della divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(6532)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di urologia;

un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(6483)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(6484)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(6485)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario della divisione per lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione per lungodegenti presso l'ospedale « S. Orsola » di Brescia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(6487)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di aiuto e sei posti di assistente di cardiochirurgia;
tre posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radioterapia;
un posto di assistente del pronto soccorso ed accettazione;
tre posti di assistente di urologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(6537)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(6489)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di chirurgia aggregata alla divisione di nefrologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di chirurgia aggregata alla divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(6490)

OSPEDALE DI CHIARI E ROVATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Chiari:
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente O.R.L.

Ospedale di Rovato:
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(6488)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di aiuto capo e un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(6482)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(6491)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(6492)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Brescia.

(6479)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(6480)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(6481)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761460)